



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA – TURISMO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI “FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE E LA CURA DEL BAMBINO NELLE SCUOLE 0/3 DEL COMUNE DI FANO PER N. 2 ANNI, 2021-2022”.MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG Z0630C72AD

Il Comune di Fano, al fine di garantire i servizi di asili nido e centri infanzia, intende provvedere all’affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene e la cura del bambino, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Degli articoli dettagliatamente riportati nell’apposito elenco allegato alla presente per le quantità computate in relazione ai consumi del biennio 2018-2019 delle scuole comunali 0/3 anni. Il presente Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI FANO

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76

61032 FANO (PU)

P. IVA 00127440410

Prodotto: CPV 33700000-7 –Prodotti per l’igiene personale

Prodotto principale: CPV 33751000-9 – Pannolini monouso nidi infanzia

CIG Z0630C72AD

RUP dott.ssa Teresa Giovannoni Settore VII U.O.C. Servizi Educativi

ART. 1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura biennale di prodotti per l’igiene dei bambini degli asili nido comunali per la durata decorrente dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del mercato elettronico.

L’importo a base d’asta è pari ad Euro: 34.592,00 (Iva 22% esclusa).

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

Si precisa che suddetta fornitura comprende:

- a) spese di trasporto, di imballaggio/confezionamento e consegna;
- b) ogni altra spesa aggiuntiva, accessoria o complementare.
- c) consegna a cadenza quindicinale presso le 7 sedi scolastiche del territorio comunale, secondo le indicazioni ed i quantitativi forniti dagli Uffici dei Servizi educativi:

Nido d’Infanzia “Arcobaleno” Via del Ponte 20

Nido d’Infanzia “G.Gaggia” Via Pagano 1/3

Nido d’Infanzia “Zerotre” Via del Ponte 22

Sezione di Raccordo “Poderino” Viale Italia 51



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA – TURISMO

Sezione di Raccordo “S.Orso” Zizzi Via Montesi 7
Centro per l'infanzia “Girasole” colonna Via della Colonna 128
Sezione Ponte “Lisolachenoncè” P.le Bonci 1/A

Per ragioni tecniche e logistiche eventuali consegne possono essere richieste anche presso la sede dei Servizi Educativi del Comune di Fano qui indicata:

Uffici Comunali Servizi Educativi P.le della Stazione 7

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine. In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 3 (tre) giorni dalla data della segnalazione. La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi delle strutture educative, riportate su ciascun ordinativo, all'interno dei locali, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa. L'ora e la data di consegna, della fornitura dovranno essere concordate con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce. L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

Le caratteristiche tecniche degli arredi dovranno rispettare quelle previste nel Mepa al vigente Bando “BENI/ Forniture specifiche per la sanità”

ART.2. CAMPIONI

Negli appalti per la fornitura di beni, l'Ente può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti. I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede dei servizi educativi per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dalle Ditte aggiudicatrici vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purchè non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Le Ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

ART. 3. QUANTITÀ

La quantità di beni da fornire, indicata nell'apposito elenco prezzi, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore è, pertanto, tenuto a consegnare i beni sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, a norma dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compen si di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA – TURISMO

beni indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

ART. 4. REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

Le forniture di beni ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, troverà applicazione la disciplina prevista per la revisione del prezzo di cui all'art. 106, co. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. In questa ultima evenienza, per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Ancona.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 12

ART. 5 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti la consegna dei beni oggetto della fornitura nei modi e tempi indicati nel presente foglio di patti e condizioni. In particolare l'aggiudicatario risponde del rispetto delle caratteristiche tecniche e della tipologia dei materiali richiesti, tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente in particolare in termini di sicurezza come definiti da specifiche direttive e regolamenti UE.

La ditta aggiudicataria si farà inoltre carico del trasporto e della consegna della merce presso il luogo indicato dal committente.

La Ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento per la fornitura dei beni oggetto del presente appalto sarà effettuato su presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità del servizio prestato ed a seguito dell'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità da parte dell'impresa rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA – TURISMO

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ENTE

Il Comune di Fano si impegna a fornire all'affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti la fornitura come sopra descritta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verificano:

- a) abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative alla fornitura;
- c) inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- d) compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicatario;
- e) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati;
- f) accertata evasione fiscale o frode dell'aggiudicatario;
- g) fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- h) cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- i) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

ART. 9 - NORME REGOLATRICI

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal presente “Foglio patti e condizioni”. Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni del c.c, di legge e di regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell'appalto, in quanto applicabili.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto che avverrà in conformità all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 direttamente sulla piattaforma MEPA. Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

ART. 11 –TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs.101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA – TURISMO

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.

ART. 13 -MISURE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

ART. 14 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l' A.C. e l'aggiudicataria saranno di competenza del Foro di Pesaro.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SETT. VII- SERVIZI EDUCATIVI

Dott.sa Teresa Giovannoni

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005